

46955 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO SAVANI
SILVANA DE BERARDINIS
GRAZIA LAPALORCIA
EDUARDO DE GREGORIO
ROSSELLA CATENA

PUBBLICA UDIENZA
DEL 23/09/2016

Sent. n. sez.
2349/2016

- Presidente -

REGISTRO GENERALE
N.4359/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 25/11/2014 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere
GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO

che ha concluso per *l'inammissibilità del ricorso;*

Udit i difensori Avv. *(omissis)* *(omissis)* che ha
chiesto la subordine annullamento seu.
za rinnovo per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con doppia sentenza conforme (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo c) per avere, quale presidente del Cda dal (omissis) all'(omissis) della (omissis) spa, dichiarata fallita il (omissis), falsificato i libri e le altre scritture contabili a fini di ingiusto profitto o di pregiudizio dei creditori e comunque per averli tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Gli addebiti, nell'ambito del reato, sono sostanzialmente due: a) nel libro giornale 2001/2002 erano indicati prelievi a fronte di un saldo progressivo negativo per importi considerevoli del conto 'cassa contanti'; b) nei confronti della società (omissis) srl era riportato, in assenza di fatture e del conto di mastro acceso al fornitore, un pagamento per cassa per circa 402 milioni di lire, corrispondente al pagamento di un debito verso la fallita di (omissis) srl, nel cui partitario non era indicata la modalità di pagamento, a differenza che in tutti gli altri casi.
2. In secondo grado era disposta perizia contabile affidata al dr. (omissis).
3. La sentenza impugnata, premesso che gli appelli ricalcavano le tesi dei consulenti tecnici di parte nominati in primo grado, riportava il percorso argomentativo della perizia e la conclusione che, durante la gestione (omissis) (periodo in particolare esaminato: 26-6-2001/31-12-2001), il saldo finale del conto 'denaro e valori in cassa' aveva presentato un valore negativo in sei giorni, anche per più di un giorno consecutivamente (come nel periodo 15/19-10-2001, salvo un esiguo saldo positivo per un giorno), il che contrastava la tesi difensiva del (omissis) (secondo cui i saldi negativi, oltre ad essere esigui, erano stati rilevati al massimo per un giorno, potendo quindi dipendere da una non perfetta rilevazione cronologica degli accadimenti aziendali). Inoltre la fallita era solita pagare i propri debiti con posizioni creditorie incassate per cassa a saldo di propri crediti e l'unicità della 'cassa contanti' e 'cassa assegni', accompagnata dalla mancata conservazione di copia dei titoli incassati dai debitori e girati ai creditori e delle quietanze, aveva reso impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, oltre a concretizzare il fine dell'ingiusto profitto o del danno ai creditori data l'alta incidenza delle operazioni con società coinvolte nelle indagini condotte dalla Polizia Tributaria per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
4. Quanto all'operazione triangolare (omissis), (omissis) e (omissis), la sentenza, sempre riportando la perizia, concludeva che tanto il fatto che (omissis) rientrasse, secondo quanto accertato dalla consulente della curatela dr. (omissis), tra le società coinvolte in una 'frode carosello', quanto la totale assenza di documentazione a supporto dell'operazione, non supplita da produzioni ad opera dei CC.TT. di parte, deponevano per la falsità della stessa.

5. Risulta dalla decisione, relativamente al primo profilo, che, sempre secondo la dr.ssa (omissis), anche la fallita, la quale commercializzava prodotti informatici, era una delle società 'di primo livello' della 'frode carosello' (che acquistavano prodotti dalla (omissis) spa, la quale, negli anni 1997/2001, aveva posto in essere un commercio di software esclusivamente cartolare emettendo fatture per operazioni inesistenti), ed è pacifico che (omissis) ha patteggiato la pena per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000.
6. Quanto alle richieste di attenuanti, la corte territoriale negava quella del danno di speciale tenuità per la rilevanza degli importi distratti, e le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti anche specifici dell'imputato.
7. Il ricorso.
8. Il primo motivo è articolato in più censure.
- 8.1 In primo luogo si deduce mancanza di motivazione per l'acritica riproduzione nella sentenza, tramite la tecnica del 'copia e incolla', della perizia disposta in secondo grado, con apporto autonomo della corte barese limitato al trattamento sanzionatorio, essendo anche le argomentazioni dei CC.TT. di parte solo formalmente acquisite ma sostanzialmente non considerate.
- 8.2 Violazione di legge in punto sussistenza degli elementi costitutivi del reato e vizio di motivazione sulla non ravvisabilità della bancarotta semplice: la sentenza, che si riferiva in gran parte alla posizione del coimputato (omissis), ammetteva che per soli sei giorni, durante la gestione (omissis), era risultato un saldo progressivo negativo del conto 'denaro e valori in cassa', con un saldo peraltro positivo al 30-12-2002, correttamente rappresentato in bilancio, pari a 354,70 euro. Comunque gli sconfinamenti in negativo erano di modesta entità e sporadici, da qualificare quindi come errori contabili giustificabili (secondo le ipotesi esemplificative del CT della difesa dr. (omissis)), privi di ricadute sull'attendibilità della contabilità (ricadute non accertate da nessuno degli esperti), a fronte di un volume di affari superiore a venti miliardi di lire, e la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era stata possibile (non avendo nessuno degli esperti intervenuti - curatore, consulenti, perito - affermato il contrario), ricorrendo quindi al più bancarotta semplice, profilo oggetto di gravame non esaminato in sentenza, in assenza di prova circa il dolo generico della bancarotta fraudolenta, profilo pure non motivato a fronte anche della collaborazione prestata dal (omissis) agli organi della procedura per la ricostruzione del movimento degli affari.
- 8.3 Quanto all'operazione triangolare con (omissis), le conclusioni della perizia e della sentenza si basavano solo sulle prime considerazioni della Guardia di Finanza, giacché la sentenza di patteggiamento a carico del (omissis) (allegata alla relazione di consulenza del dr. (omissis)) aveva indicato come coinvolte nel giro di fatture per operazioni inesistenti soltanto (omissis) spa e la (omissis) spa, non già la (omissis) (in ordine alla quale la Gdf non aveva potuto compiere verifiche avendo il suo legale

rappresentante denunciato il furto della documentazione contabile dal 1997 al 2001), così come solo i rapporti con le due società indicate erano stati influenzati da false fatturazioni, essendo tutti gli altri più che trasparenti.

9. Secondo motivo: violazione dell'art. 219, comma 3, legge fall. e correlato vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, motivato con la presenza di atti distrattivi, dai quali invece l'imputato era stato assolto già in primo grado avendo anche transatto con la curatela l'azione di responsabilità nei suoi confronti dietro versamento di diecimila euro.
10. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego di generiche posto che i precedenti non sono specifici, di entità modesta e definiti con sentenza di patteggiamento, mentre si erano trascurati il comportamento collaborativo e la transazione con il curatore.
11. Quarto motivo: violazione di legge in ordine alla durata delle pene accessorie, da commisurare a quella della pena principale (si citano Cass. 246891, 252960, 247507).
12. Il difensore del ^(omissis) ha depositato motivi nuovi in data 6-9-2016.
13. Il 1 *bis*, correlato al primo motivo del ricorso principale che sostanzialmente riproduce, denuncia motivazione apparente per la riproduzione integrale della perizia nella sentenza con operazione di 'copia e incolla' e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla mancata qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice. Pur essendo contestata la bancarotta mediante falsificazione delle scritture, la sentenza non ha motivato la sussistenza del dolo specifico ma di quello generico senza peraltro giustificare l'intenzione dell'imputato, indicato come persona priva di cognizioni tecniche, di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che di fatto è stata possibile.
14. Il motivo nuovo 2 *bis* richiama il secondo motivo del ricorso principale.
15. Con il 3 *bis* è infine eccepita la prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono fondati la prima articolazione del primo motivo (e quella corrispondente del motivo nuovo 1 *bis*) e il secondo motivo (e il correlato motivo nuovo 2 *bis*) dell'impugnazione, con assorbimento delle ulteriori articolazioni del primo motivo e del motivo 1 *bis*, e con assorbimento del terzo motivo, essendo invece inammissibile il quarto e non valutabile allo stato il motivo nuovo 3 *bis*, relativo ad eccezione di prescrizione.
2. Quanto a quest'ultimo, a fronte da un lato della contestazione al ^(omissis) della recidiva specifica, dall'altro della totale mancanza di indicazioni nella sentenza di primo grado del percorso che ha condotto alla determinazione della pena -senza che peraltro sia stata esclusa l'operatività della recidiva- nella misura, superiore al minimo edittale, di

- anni quattro di reclusione, non è possibile, allo stato, stabilire se, premesso che il fallimento è stato dichiarato il (omissis), la prescrizione sia maturata alla data del 20-11-2015, oppure se il relativo termine decorrerà soltanto il 20-5-2018.
3. Il quarto motivo, che censura di violazione di legge la durata fissa decennale delle pene accessorie, che andrebbe commisurata a quella della pena principale (Cass. 246891, 252960, 23720/2010), è inammissibile costituendo questione nuova non prospettata nell'atto di appello.
 4. Esso è comunque, allo stato della giurisprudenza, destituita di fondamento anche alla luce della pronuncia di inammissibilità della questione da parte della Corte Costituzionale (n. 134/2012) sul rilievo che la predeterminazione in misura fissa della durata della pena accessoria non viola alcun principio costituzionale (del resto anche la durata dell'interdizione perpetua e temporanea dai PPUU è fissa e non commisurata alla pena principale), mentre l'interpretazione di questa corte, espressa in poche pronunce peraltro rimaste isolate (Cass. 9672/2010, 23720/2010, richiamate nel ricorso), nel senso che quella di dieci anni rappresenterebbe la durata massima delle pene accessorie, da commisurarsi di volta in volta a quella della pena principale, non è idonea a dar luogo a contrasto giurisprudenziale essendosi successivamente consolidato il contrario orientamento.
 5. Infatti, a parte le due pronunce di cui sopra (va osservato che la n. 23606/2012, pure richiamata dal ricorrente, si riferisce alla bancarotta semplice), tutte le altre in materia (Cass. 51526/2013, 11257/2013, 628/2013, 30341/2012, 17690/2010, 269/2011, 39337/2007) sono orientate in modo compatto nel senso della durata fissa ed inderogabile di dieci anni delle pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta. Mentre la n. 697/2014 della sesta sezione di questa corte non è attinente riferendosi alle pene accessorie temporanee previste per i reati in materia di stupefacenti dall'art. 85 del d.P.R. n. 309/1990, di durata determinata dalla legge solo nella misura massima.
 6. La prima articolazione del primo motivo (e quella correlata del motivo nuovo 1 *bis*) è invece fondata.
 7. La censura di omessa motivazione o motivazione apparente della pronuncia di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale coglie infatti pienamente nel segno laddove ascrive alla decisione impugnata di aver operato il mero 'copia e incolla' della perizia contabile a firma del dr. (omissis) disposta in secondo grado, senza alcuna autonoma valutazione del suo contenuto. Il raffronto tra i due atti consente invero di apprezzare che le pagine da 5 a 28 della sentenza contengono la pedissequa riproduzione della perizia, come del resto confermato da espressioni quali 'lo scrivente' e 'il sottoscritto' (che, nella relazione peritale, si riferiscono al dr. (omissis) (omissis)), riproduzione neppure accompagnata dalla precisazione che di tanto si tratta, ma presentata come frutto del pensiero del giudice.

8. Orbene, per quanto risponda a principi consolidati che il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento, e perfino trasfondere nella motivazione della sentenza, le osservazioni del perito o comunque fare ad esse riferimento, costituisce nondimeno *jus receptum* che, allorché il giudice ritiene di aderire agli accertamenti tecnici del perito, debba tuttavia motivare, per quanto non necessariamente in modo particolarmente diffuso, tale adesione anche per confutare la tesi contraria sostenuta dalle parti, dimostrando di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti (Cass. 5749/2014, 25183/2009, 34379/2004).
9. Il che, nella specie, non è avvenuto stante la mera passiva trasposizione in sentenza della perizia, non accompagnata da alcuna valutazione di essa, sì che la motivazione della pronuncia di responsabilità deve ritenersi del tutto assente.
10. E' fondato anche il secondo motivo (e il correlato motivo nuovo 2 bis) in quanto il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stato eccentricamente giustificato, nella breve parte della sentenza espressione originale del pensiero del giudice di secondo grado, 'attesi i rilevanti importi distratti' nonostante la condanna confermata in appello investa esclusivamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
11. La sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice *a quo* (diversa sezione) per nuovo esame sui punti sopra evidenziati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.


Così deciso il 23-9-2016

Il Consigliere est.

Grazia Lapalorcia



Il Presidente
Piero Savani



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
adell - 9 NOV 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lozupolo

